Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
B A R I

DELIBERAZIONE N. 71 DEL 26.05.2014

OGGETTO: **dipendente camerale in quiescenza sig Michele Di Tullio. Richiesta ricostruzione rapporto di lavoro. Determinazioni.**

Il Presidente relaziona sull'argomento dando lettura dell'atto di significazione, prot. cam. n. 15955 del 17 marzo 2014, a firma dell'Avv. Luigi Paccione, quale difensore dell'ex dipendente camerale sig. Michele Di Tullio, teso ad ottenere un riesame della ricostruzione giuridica ed economica della carriera del dipendente de quo, già operata con deliberazione di Giunta n.179 del 7 novembre 2011 e successiva determinazione del Segretario Generale f.f. n.78 del 19 aprile 2012, adottata per i consequenziali adempimenti amministrativi.
Al fine di illustrare compiutamente la vicenda, si ritiene utile richiamare i pareri legali dall'avv. Vincenzo Pignataro, resi su richiesta del Segretario Generale con note del 3.2.2011 (prot.cam. n.4655), del 3.11.2011(prot.cam. n. 49323), e da ultimo con nota del 3.4.2014 (prot. cam.n. 19790) riportandone i passi più significativi:
Si legge nel parere del 3.11.2011"con determinazione del vice Segretario Generale vicario n. 73 del 7.6.2011 è stata comminata al dipendente sig. Di Tullio Michele la sanzione disciplinare di mesi sei di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per i fatti contestati con nota prot. n.9812/RIS del 2.3.2011.(Si dà integrale lettura della richiamata contestazione disciplinare: *"In seguito al passaggio in giudicato della sentenza n. 650/2010 emessa dalla Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, che ha dichiarato "non doversi procedere" nei Suoi confronti in ordine ai reati ascritti (*art.314, comma 1- delitto di peculato -e art.479 c.p.- delitto di falso ideologico*) "perché estinti per intervenuta prescrizione", confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado, si rinnova la contestazione di cui alla nota prot. cam. n. 96/RIS del 05.09.1994, a firma del Segretario generale pro tempore dell'Ente: è pervenuta in data 02.09.1994 una nota a firma dei sigg.ri Paolo Kruger, Michele Mazzei, Raffaele Vastano e Vincenzo Depalma, riguardante una verifica sulla gestione delle casse dell'ufficio Registro Ditte, con cui a conclusione delle operazioni di verifica e di controllo sono state accertate anomalie nella gestione e nell'utilizzo della cassa contrassegnata con il n. 3 alla quale lei era adibito. Le anomalie accertate riguardano il mancato ordine sequenziale del totalizzatore delle battute tra le chiusure e le successive riaperture della cassa ed il mancato ordine sequenziale del totalizzatore del numero delle chiusure di cassa, tutto ciò fa supporre che lei si sia indebitamente appropriato di danaro pubblico durante il periodo di tempo in cui è stato adibito alla stessa cassa."*
Riprende la disamina del parere legale del 3.11.2011 "A fronte di tale irrogata sanzione, il sig. Di Tullio ha chiesto la ricostruzione del rapporto di lavoro conteggiando il periodo di **sospensione cautelare trascorso dal 5.9.1994 all'1.10.99** ai fini pensionistici, nonché la corresponsione degli emolumenti non accreditati per effetto della suddetta sospensione. A tal fine è opportuno chiarire che è ampiamente dibattuta, in giurisprudenza la spettanza del ricomputo contributivo nell'evenienza in cui viene comminata al dipendente da parte dell'ufficio procedimenti disciplinari una sanzione conservativa quale la sospensione dal lavoro o dalla retribuzione ma di durata inferiore a quella della sospensione cautelare dal servizio.In ordine a tale ipotesi, l'art. 15 comma 9 CCNL ministeri 2002/2005, come novellato dal CCNL 2006/2009, ha opportunamente chiarito che " in tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato a seguito della condanna penale". Questa previsione contrattuale riconosce dunque, in sintonia con **il**

prevalente indirizzo giurisprudenziale della magistratura amministrativa (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato decisione n.4 del 2 maggio 2002 e n.15 del 16 giugno 1999) **confermato dalla Suprema Corte di Cassazione** (cfr. Cass. Sez. Lavoro n.19169 del 6 settembre 2006 e Cass. Sez. Lavoro n.27305 del 17 novembre 2008) che **la *restitutio in integrum* sarebbe dovuta qualora il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, in precedenza sospeso in via cautelare, si concluda con una sanzione non espulsiva**.

Andranno decurtati dall'importo dovuto:

1) le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario;
2) i periodi trascorsi in sospensione obbligatoria;
3) i periodi di sospensione eventualmente inflitti, quale sanzione disciplinare a seguito del giudizio eventualmente riattivato.

Si evidenzia, altresì, che andranno poi detratti anche i periodi di tempo corrispondenti alla pena detentiva inflitta, all'interdizione temporanea dai pubblici uffici ed alle altre pene accessorie che comunque incidano sul rapporto di servizio, ancorchè tali pene non siano state in concreto scontate o siano state dichiarate estinte per indulto.

Ancora, in merito al concreto conteggio delle somme degli importi dovuti al lavoratore a titolo di *restitutio in integrum* la magistratura ha chiarito che :

1) le amministrazioni devono verificare, prima di disporre la liquidazione delle somme spettanti al lavoratore, se quest'ultimo risulti debitore della P.A. a seguito delle sentenze del giudice contabile o del giudice ordinario(civile o penale) pronunciate su profili connessi a quelli oggetto del procedimento disciplinare, al fine di operare la dovuta compensazione;
2) gli importi percepiti a tale titolo sono soggetti alla corresponsione di interessi e rivalutazioni per i soli ratei maturati anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 22, comma 36 legge n.724/1994 e secondo i criteri individuati dalla magistratura, mentre per i ratei successivi andrà liquidata solo la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) dall'importo della somma da liquidare vanno detratti eventuali proventi di altre attività lavorative svolte dal dipendente in periodo di sospensione oltre che l'assegno alimentare percepito durante la sospensione;
4) sulle somme riliquidate dovranno essere regolarizzati anche i versamenti contributivi;
5) nel ricomputo contributivo non vanno calcolate e liquidate indennità correlate alla presenza in servizio;
6) dalle somme da rifondere vanno decurtate sia gli importi corrispondenti all'eventuale periodo trascorso in pena detentiva inflitta dal Giudice penale, ancorchè non scontata, sia gli importi relativi al periodo di sospensione dal servizio irrogata in sede disciplinare.

Vi è da sottolineare un orientamento contrario, anche se minoritario, della Corte dei Conti che riterrebbe nel caso di specie non sussistere il diritto del dipendente alla restituito in integrum sia per l'assenza di una specifica previsione di legge, non potendosi applicare a fattispecie ivi non previste le tassative ipotesi di cui agli artt.96 e 97 Dpr n.3/57, sia per la mancata erogazione della prestazione lavorativa del dipendente per comportamento illecito allo stesso imputabile.

La *restitutio* in esame ha, infine, riflessi sul trattamento pensionistico del dipendente. In materia, l'indirizzo della Corte dei Conti, giudice del relativo contenzioso,non è univoco nell'escludere il computo dei periodi trascorsi in sospensione cautelare dal dipendente condannato in sede penale.

Tanto premesso, a parere del sottoscritto, aderendo alla tesi giurisprudenziale maggioritaria,si ritiene possibile procedere alla ricostruzione del rapporto di lavoro ed

alla corresponsione di quanto derivante dal ricomputo stipendiale nei confronti del sig. Di Tullio Michele con le prescrizioni innanzi evidenziate".
Da ultimo si riporta integralmente il parere legale del 3.4.2014:
"In riferimento alla richiesta, formulata dall'avv. Luigi Paccione, tesa ad ottenere una diversa ricostruzione giuridica ed economica della carriera del Sig. Michele Di Tullio, si espone quanto segue. Richiamando quanto già esposto nei primi due precedenti pareri, resi con note del 3.2.2011 (prot. n.4655) e del 3.11.2011(prot. n. 49323), alla luce delle due recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, (Cassazione, Sezione Lavoro, Sent. 14 marzo 2012 n.4061- conforme Cassazione 25 giugno 2013 n.15941) si ricava il principio per cui **qualora venga inflitta la sanzione disciplinare della sospensione della durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, il conguaglio tra i due periodi può essere discrezionalmente disposto dall'Amministrazione, con motivazione riferita alla gravità dell'illecito nei suoi elementi oggettivi e soggettivi."**
Al fine della valutazione della gravità della condotta del Di Tullio è opportuno anche richiamare la sentenza di condanna al danno erariale, n.113/2005, pronunciata dalla Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale della Puglia nei confronti del Di Tullio di cui si riportano testualmente alcuni cenni, e che si allega: " *...Ciò premesso, nel merito, osserva il Collegio, innanzitutto, che il Pm contabile ha contestato al Di Tullio una ipotesi di responsabilità contabile, a titolo di dolo, ritenendo sufficientemente comprovato, in sede di verifica amministrativa, l'ammanco riscontrato nella cassa n.3 da lui gestita"*(cfr. pag. 5 sentenza)*Ancora "Dall'esame della vicenda processuale penale si evince chiaramente, infatti, la dolosità del comportamento tenuto dal convenuto, volto alla sottrazione delle somme contestate nel periodo aprile-agosto 1994, allorché, essendo assegnato ad adoperare alla cassa n.3 dell'Ufficio registro ditte, provvedeva a non numerare una serie di operazioni di incasso, effettivamente svolte, distraendo in proprio favore le somme ad esse corrispondenti"*(cfr.pag.6 sentenza). *E da ultimo, si legge: " Orbene, non può revocarsi in dubbio che nella fattispecie all'esame siano presenti tutti gli elementi costitutivi la responsabilità contabile, essendo provati tutti gli addebiti mossi al Di Tullio, che, pertanto, deve essere riconosciuto responsabile dell'ammanco pari a lire 35.000.000, riveniente dal mancato versamento delle somme corrispondenti alle operazioni non numerate, ma realmente effettuate"* (cfr. pag. 7 sentenza)
Il Presidente invita, pertanto, la Giunta ad esprimere il proprio parere in merito a tale gravosa questione.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Ritenuto dover provvedere in merito;
- Visti gli atti camerali del procedimento in oggetto, la normativa vigente in materia, le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di comparto nonchè la richiamata costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e la sentenza di condanna al danno erariale, n.113/2005, pronunciata dalla Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale della Puglia;
- Preso atto dei pareri legali redatti dall'Avv. Vincenzo Pignataro, Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica, Statistica e Agricoltura, del 3.2.2011 (prot.cam. n.4655), del 3.11.2011(prot.cam. n. 49323), e del 3.4.2014 (prot. cam.n. 19790), che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante;
- Valutata in tutti i suoi elementi l'estrema gravità della condotta illecita, consistita nell'appropriazione di ingenti somme e nella falsificazione degli atti di ufficio, perpetrata dall'ex dipendente Sig. Michele Di Tullio a danno dell'ente camerale;

- visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale, dott.ssa Angela Patrizia Partipilo,in merito alla legittimità del provvedimento;
- a voti unanimi espressi in termini di legge;

D E L I B E R A

- per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di non accogliere l'istanza di riesame prodotta dal sig. Di Tullio Michele, a mezzo del suo difensore avv. Luigi Paccione, protocollata al n. 15955 del 17 marzo 2014, e, per l'effetto, di confermare le statuizioni di cui alla deliberazione di Giunta n.179 del 7 novembre 2011 ed alla successiva determinazione del Segretario Generale f.f. n.78 del 19 aprile 2012;
- di autorizzare l'ufficio competente ai consequenziali adempimenti di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)